

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11160

Deliberazione originale del CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del Reg.	OGGETTO:
Data 08.04.2009	REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA'.

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di aprile alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

LATELLA EDDY	SI	SACCO' GIANLUCA	SI
FASANI GIORGIO	NO	BOTTAZZI ANTONIO	NO
MILANESI FABIO	NO	TACCONI JESSICA	NO
MORINI ALBERTO	SI	MONTAGNA UMBERTO	SI
BATTISTI GIUSEPPE	SI	ROSSI CLEMENTE	NO
TORELLI GIANNI	SI	MIRACCA GIAN PIETRO	SI
LOMBARDI MARIANO	SI	POLESEL GIANFRANCO	SI
CIARDIELLO FELICE	SI	BEVILACQUA VALERIA	SI
MONTAGNA NICOLA	SI		

PRESENTI N. 12

ASSEGNATI N. 17

ASSENTI N. 05

IN CARICA N. 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **Latella Dr. Eddy**, nella sua qualità di Sindaco.....

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Bariani Dr. Roberto**.....La seduta è pubblica.....

Nominati scrutatori i Signori.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15.05.1997, n. 127, in materia di semplificazione amministrativa, approvato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403, innovava in modo organico la materia della documentazione amministrativa con la finalità di ridurre gli adempimenti per i cittadini e per le imprese, di estendere i casi in cui si può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, almeno, ridurre al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice l'acquisizione d'ufficio, già prevista nell'articolo 18 della Legge n. 241/1990, di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'art. 11 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, stabiliva che le amministrazioni destinatarie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime dichiarazioni;
- l'articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ribadisce che le amministrazioni destinatarie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione;
- in materia di controlli altra fonte di diritto è il Decreto Legislativo n. 109/1998 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27/12/1997, n. 449", ove in particolare all'art. 4, comma 7, è stabilito che gli enti concedenti controllino, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontino i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- in materia di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, forniture e servizi, il Decreto Legislativo 16/03/2006 n. 163, stabilisce la necessità di procedere a controlli in ordine a quanto autodichiarato dai concorrenti;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 8 del 22/10/1999 ha fornito indicazioni sulla modalità dei controlli da effettuare;
- il Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale con circolare n. 37 del 30.03.2000 ha fornito ulteriori precisazioni in merito;

CONSIDERATO che occorre procedere all'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Ente, nonché su dati ed informazioni di proprie banche dati al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse;

VISTO lo schema di regolamento composto da n. 14 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Circolare della P.C.M. n. 8/1999;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 12
CONSIGLIERI votanti	n. 12
CONSIGLIERI astenuti	n. //
VOTI favorevoli	n. 12
VOTI contrari	n. //

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà composto da n. 14 articoli che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

=====
C.C. N. 08 DEL 08.04.2009

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - ART. 49

N. 08 del Reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA'.
Data 08.04.2009	

ad iniziativa del Sindaco

Dott. Eddy Latella

Dipendente incaricato dell'istruttoria - (Responsabile del Servizio 1 e del procedimento) Roberto Bariani

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Bressana Bottarone, lì 01.04.2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1
Bariani Dr. Roberto**

**IL SINDACO
LATELLA DOTT. EDDY**

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal 16.04.2009 e vi rimarrà per gg 15 consecutivi e cioè sino al 30.04.2009

Addì 16.04.2009

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16.04.2009 al 30.04.2009 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami;

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 D.Lgvo 267/2000

il giorno

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.04.2009 in quanto:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgvo 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 27.04.2009

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo.

Addì.....

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

=====

C.C. N. 08 DEL 08.04.2009

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE
DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
ATTI DI NOTORIETA'

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche-dati al fine di collaborare con altre pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.
2. I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ad essi presentate per l'attivazione di procedimenti amministrativi, possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque, ogniqualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. In quest'ultimo caso si applicano le modalità del controllo puntuale.
2. Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni secondo quanto stabilito nel successivo art. 8.
4. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari, pertanto lo sviluppo di controlli puntuali rispetto a dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per particolari procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione.

Art. 4 – TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere effettuati, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa:
 - a) entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvio del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di controllo puntuale;

- b) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione.

Art. 5 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prese in esame dal Servizio procedente irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del Servizio procedente, dovrà verificare: l'evidenza dell'errore; la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 6 – OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoposte a controlli in relazione a tipologie di procedimenti amministrativi per i quali sono rese, rientranti tra quelle di seguito indicate:
 - a. procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa o caratterizzazione tecnica specifica;
 - b. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili;
 - c. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali e/o concorrenziali;
 - d. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell'attività;
 - e. procedimenti di gara.

Art. 7 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI

1. I controlli puntuali sono condotti in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali i contenuti hanno rilevanti profili di complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure quando riguardano attestazioni e certificazioni con forte grado di criticità in relazione al riferimento ad una situazione consolidata e certa.
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalla quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

3. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
4. In ogni caso devono essere condotti controlli puntuali laddove ciò sia previsto da norme speciali ed in ogni caso nei confronti dell'aggiudicatario e del 2° classificato nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, del vincitore di selezioni pubbliche, dell'assegnatario di agevolazioni/sovvenzioni/benefici.
5. Per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, nelle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia di modesta entità, intendendosi come tale di valore economico inferiore ad Euro 5.000,00 per le quali non emergano elementi di incoerenza palese, il Responsabile del Servizio può esimersi dal controllo puntuale e procedere con il controllo a campione.

Art. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati, mediante sorteggio, su almeno il 10%, arrotondato all'unità superiore delle istanze, presentate annualmente ad ogni Servizio.

Art. 9 – RELAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione Comunale che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per l'effettuazione dei controlli presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di corrispondenti certificazioni deve essere accompagnata da conferma scritta della stessa Amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio precedente.
3. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per l'Amministrazione Comunale che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

Art. 10 – CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione comunale possono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 9, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a

campione e dei controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti Uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 11 – CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I Servizi dell'Amministrazione Comunale possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità di rapporto indicate nel precedente art. 9 di dati contenuti in proprie banche dati informatiche o cartacee.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio è tenuto a rendere all'Amministrazione Pubblica richiedente le informazioni dovute non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

ART. 12 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora l'addetto al controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione Comunale, è tenuto ad attivarsi al fine di adottare egli stesso o di far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
2. L'addetto al controllo, in qualità di Pubblico Ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente, allegando copia conforme della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
3. Il Responsabile del Servizio procedente al controllo e competente per il procedimento interessato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con eventuali dichiarazioni false è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario alla tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite, qualora il mendacio abbia determinato la concessione di benefici di natura economica.

ART. 13 – RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. Ogni Responsabile di Servizio dovrà predisporre una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere al Segretario Comunale non oltre il mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere resa secondo il modello "A" allegato al presente Regolamento.

3. Il Segretario Comunale provvederà all'inoltro di tali relazioni al Sindaco, entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Allegato "A": Prospetto riepilogativo controlli

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'
- ART. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
- ART. 4 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI
- ART. 5 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI
- ART. 6 - OGGETTO DEI CONTROLLI
- ART. 7 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI
- ART. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE
- ART. 9 - RELAZIONE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ART. 10 - CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ART. 11 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ART. 12 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI
- ART. 13 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI
- ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

